



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ISPETTORATO GENERALE

RELAZIONE

SULL'ISPEZIONE ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

MONTALTO UFFUGO (CS)

PERIODO ISPETTIVO DAL 1.10.2012 AL 30.9.2017

DATA ISPETTIVA: 1.10.2017

ACCESSO IN LOCO DAL 14.11.2017 AL 19.12.2017

IL DIRIGENTE ISPETTORE PROCEDENTE:

ALFREDO ROVERE

INDICE

OSSERVAZIONI GENERALI	4
1. Premessa	4
1.a. Periodo ispettivo	4
1.b. Composizione del gruppo ispettivo e divisione compiti	4
2. Considerazioni introduttive	4
3. Composizione dell'ufficio ed eventuali scoperture dell'organico	5
4. Carichi di lavoro, produttività e tempi di definizione dei procedimenti	7
4.a. affari civili	7
4.b. affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi	8
4.c. servizi penali	8
5. Stato dell'informatizzazione	9
6. Buone prassi ed eccellenze di rendimento	10
7. Regolarizzazione dei rilievi della precedente ispezione	10
8. Indicazione di prescrizioni, raccomandazioni e rilievi all'esito dell'attività di verifica Ispettiva	10
9. Conclusioni, con eventuale indicazione delle piu' gravi criticita' che incidono sul regolare funzionamento dell'ufficio	11
 SERVIZI AMMINISTRATIVI	 13
1. Personale	13
2. Spese di giustizia	13
2.a. Spese pagate dall'erario	14
2.a.1. Registro delle spese pagate dall'erario	14
2.a.2. Esame voci di spesa	14
2.a.2.a. Liquidazioni indennità al giudice di pace	14
2.a.2.b. Spese pagate dall'erario nel settore civile	15
2.a.2.c. Spese pagate dall'erario nel settore penale	15
2.b. Spese prenotate a debito	16
3. Recupero crediti	16
4. Depositi giudiziari	18
5. Cose sequestrate	18
5.a. Affidate in custodia a terzi	18
5.a.1. Spese pagate	18
6. Fondo Unico Giustizia	19

SERVIZI CIVILI E STRAGIUDIZIALI	20
1. Premessa	20
2. Affari civili ordinari, procedimenti speciali e procedimenti ex art. 22 l. n. 689/81	20
2.a. Ruolo generale	20
2.a.1. Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici	21
2.b. Fascicoli	22
2.c. Provvedimenti	25
2.c.1. Sentenze	26
2.c.2. Decreti ingiuntivi	27
2.c.3. Verbali di conciliazione	29
3. Affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi	29
3.a. Registro	29
3.b. Fascicoli	29
3.b.1. Procedimenti di conciliazione in sede non contenziosa	30
3.b.2. Procedimenti di convalida delle prescrizioni del questore (art. 75 D.P.R. n. 309/90)	30
3.b.3. Procedimenti in materia di immigrazione (D.L. n. 241/04)	30
SERVIZI PENALI	31
1. Premessa	31
2. Servizi penali	31
2.a. Ruolo generale	31
2.b. Altri registri penali	32
2.c. Fascicoli	32
2.d. Sentenze	34
2.e. Procedimenti del giudice dell'esecuzione	36
2.f. Impugnazioni	36
2.f.1. Registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento	36
2.f.2. Registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a provvedimenti pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie	37
2.g. Patrocinio a spese dello Stato	37

OSSERVAZIONI GENERALI

1. PREMESSA

L'Ufficio del GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO (CS) esercita la giurisdizione sul territorio di sei Comuni indicati nella precedente relazione.

1.a. Periodo ispettivo

La verifica ispettiva ha interessato il quinquennio dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2017, come disposto dal Capo dell'Ispettorato generale (nota circolare 17.1.2013 prot. n. 733.U).

1.b. Composizione del gruppo ispettivo e divisione compiti

Alla ispezione ha proceduto, giusto incarico prot. 1959.ID, datato 20.7.2017, del Sig. V. Capo dell'Ispettorato generale, il dirigente amministrativo con funzioni ispettive dott. Alfredo Rovere per tutti i servizi.

2. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

L'Ufficio del giudice di pace di Montalto Uffugo (CS) ha sede al piano terra della residenza municipale con accesso da piazza Francesco De Munno, n. 1. L'Ufficio si compone di un ingresso e n. 8 stanze di cui tre adibite ad archivio, una cancelleria penale, una cancelleria civile, un ufficio del Giudice, una per il Cancelliere; oltre ad un'aula di udienza e cinque servizi igienici utilizzabili sui sette esistenti, trovandosi gli altri due uno in aula d'udienza e l'altro in archivio.

La stanza del Giudice è arredata con studio in legno sulla cui scrivania v'è computer e stampante.

Non sono emerse misure di sorveglianza passiva (allarme) e di vigilanza (interna), non vi è impianto di metal detector all'ingresso.

L'edificio è dotato di ascensore fruibile dalle persone diversamente abili.

Gli arredi e i beni strumentali sono apparsi sufficientemente adeguati alle esigenze dell'ufficio.

L'obbligo di esposizione delle bandiere, nazionale ed europea (d.P.R. n. 121/2000), all'esterno dell'edificio è stato assolto dalla segreteria del Comune.

L'Ufficio è dotato di indirizzo istituzionale di posta elettronica: gdp.Montaltouffugo@giustizia.it e della pec per l'utilizzo della posta certificata gdp.Montaltouffugo@giustiziacert.it.

Il Cancelliere è munito di firma digitale. L'ufficio non è provvisto di firma digitale necessaria per l'acquisto mediante il mercato elettronico della P.A. secondo le prescrizioni di cui all'art. 1, comma 450, della legge 27.12.06 n. 296 in quanto gli acquisti sono fatti dall'economista comunale.

Per la sicurezza sul posto di lavoro l'Amministrazione comunale, non ha fornito al cancelliere il dato richiesto circa la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Il medico competente è il dott. Leonetti.

L'orario di apertura dell'ufficio al pubblico, alla data di inizio formale della presente verifica ispettiva, dai cartelli apposti all'ingresso della struttura, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle 18,00. L'Ufficio resta chiuso nella giornata del Sabato.

L'orario di apertura al pubblico non è risultato, per alcuni giorni settimanali, in conformità con le disposizioni normative vigenti, più specificamente a quanto disposto dall'art. 162 legge 1196 del 1960 così come modificato e integrato dall'art. 51 della legge 114/14 che recita: 1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.*». Per cui l'ufficio deve essere aperto per almeno cinque ore al giorno.

L'accesso alle cancellerie, per quanto potuto osservare, è risultato di una persona per volta; la custodia dei fascicoli è apparsa garantire la segretezza e la privacy.

Non esibito il registro degli atti, fascicoli e registri esistenti nell'archivio.

3. COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE DELL'ORGANICO

Presso l'ufficio del giudice di pace di Montalto Uffugo (CS) esercita la giurisdizione alla data di inizio formale dell'ispezione **n. 1** magistrato onorario reggente.

Per il periodo di interesse il giudice di pace coordinatore è stato il dott. Pinto Francesco Antonio fino all'entrata in vigore della L. 57/2016. Dopo il 14 maggio 2016, data di entrata in vigore della L. 28.4.2016, n. 57, il coordinamento è del Presidente del Tribunale, che con decreto n. 26/2016, del 15.7.2016, acquisito agli atti dell'Ispettorato, ha disposto, con decorrenza immediata e per la durata di un anno, prorogabile, l'assegnazione ai magistrati dottori Greco, Palma e Magarò, dei compiti di collaborazione nel coordinamento degli uffici del giudice di

pace del circondario, dei seguenti compiti: elaborazione delle proposte tabellari (dott.ssa Magarò); coordinamento delle riunioni trimestrali dei Gdp, settore penale (dott. Greco), settore civile (dott. Palma); redazione dei rapporti informativi (dottori Greco, Palma e Magarò a rotazione); esame ed istruttoria sugli esposti (dottori Greco, Palma e Magarò a rotazione); fissazione e trattazione dell'udienza di riunione di procedimenti, cause civili (dott. Palma), cause penali (dott. Greco).

Il Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro, per il provvedimento di nomina dei magistrati professionali con funzioni di ausilio nell'organizzazione degli Uffici dei Giudici di pace del circondario, all'unanimità ha espresso parere favorevole (verbale della seduta del 26.7.2016).

L'elenco dei giudici di pace alternatisi nella sede è stato acquisito agli atti dell'Ispettorato (GP_03).

La pianta organica fissata con d.P.R. 24.8.2011 prevede la presenza di n. 2 giudici onorari. Vi è la scopertura di **n. 1** posto, pari al 50 %.

La pianta organica alla data della precedente ispezione era di n. 2 unità (compreso il coordinatore), così come l'attuale.

La tabella di composizione dell'ufficio per il triennio 2015 - 2017, acquisita, in formato pdf, agli atti dell'Ispettorato, è stata approvata con delibera, in data 1.6.2016, del Consiglio Superiore della Magistratura.

L'ufficio non è ripartito in sezioni. Alla data di inizio formale dell'ispezione il giudice di pace in servizio svolge promiscuamente tanto le funzioni giurisdizionali civili che quelle penali.

Le tabelle di composizione, per la tenuta delle udienze, a seguito della riunione del 9.3.2017, come risulta dal relativo verbale, sono state individuate in due udienze settimanali per il civile (mercoledì e venerdì di ogni settimana), con inizio alle ore 9,00 e due udienze penali al mese (secondo e quarto giovedì di ogni mese), con inizio alle ore 9,00.

La pianta organica del personale amministrativo prevista dalla tabella A allegata al d.m. Giustizia 25.4.2013 (B.U. 30.9.2013 n. 18) prevede complessivamente **n. 3** unità. Sono risultati in servizio altrettante unità, dipendenti comunali (prospetto GP_01).

Il personale amministrativo dell'ufficio ispezionato, in corso di verifica, ha dimostrato piena e massima collaborazione e disponibilità per consentire l'efficace svolgimento della stessa.

Le autocertificazioni del personale amministrativo in ordine a eventuale sussistenza di cause di incompatibilità (art. 1, commi 56 – 65, della legge 13.12.1996 n. 662), hanno dato esito negativo. Ugualmente negativa l'attestazione del Presidente del Tribunale.

4. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITÀ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI

L'osservazione dei dati statistici in relazione al quinquennio di interesse (cfr. prospetti GP_08 e GP_10 rispettivamente del movimento civile e di quello penale, nonché il GP_05-06 del lavoro dei magistrati), evidenzia che la produttività dell'ufficio è stata molto buona stante che è risultata la capacità di smaltire "in toto" i carichi annualmente in entrata per i procedimenti civili ordinari, e così anche per gli altri procedimenti civili riuscendo a ridurre notevolmente la pendenza alla data del 1.10.2017 rispetto a quella della data di inizio del periodo ispezionato.

Confrontata col numero dei procedimenti pendenti (**n. 409**) alla data di inizio del periodo ispezionato (1.10.2012) è, infatti, calata notevolmente (**n. 270**) la pendenza degli affari civili ordinari alla fine del periodo ispezionato (1.10.2017), comprensiva dei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative.

Negativa la pendenza dei procedimenti speciali al 1.10.2017. I sopravvenuti nel periodo verificato sono stati n. 873, con un media annua pari a 174,6, tutti definiti.

Per il penale la capacità di smaltire i carichi annualmente in entrata è stata totale.

La pendenza alla data di inizio formale dell'ispezione dei procedimenti era di n. 111 procedimenti ed è rimasta altrettanto alla data del 1.10.2017 (n. 108).

4.a. affari civili

Dai dati riportati nel prospetto GP_08, è risultato sostanzialmente costante il numero di sopravvenienze, nel periodo verificato, pari a n. **1.089**, per una media annua di 217,8, relativo agli affari contenziosi ordinari e o.s.a..

I procedimenti esauriti nel periodo verificato sono risultati n. **1.202**, per una media annua di 240,4 procedimenti; superiore Alla media annua dei procedimenti introitati.

I pendenti all'inizio del periodo erano n. 409, quelli al 1.10.2017 sono risultati n. **296**, come dalla rassegna numerica e dalla relativa attestazione del

Cancelliere secondo cui il totale dei procedimenti realmente pendenti all'esito della ricognizione materiale dei fascicoli è di **n. 296** procedimenti pendenti (così corretto il dato di n. 270 che era stato indicato nel GP_08).

Prospetto GP2a.2: i procedimenti civili contenziosi ordinari pendenti alla data di inizio formale della verifica (1.10.2017) da oltre 3 anni sono 25, pari a 8,4 % (rispetto ai n. 296).

Prospetto GP2a.1: i procedimenti ordinari definiti con sentenza da oltre 3 anni dall'iscrizione è risultato di n. **57**, pari al 5,9 % rispetto al totale delle definizioni con sentenza (n. 964).

Alla luce di quanto sopra detto, si ribadisce, la buona produttività dell'ufficio ispezionato nella definizione dei procedimenti.

Non evidenziate cause seriali nel periodo verificato.

Negativo il dato dei procedimenti contenziosi ordinari definiti con sentenza dopo oltre sette anni (prospetto GP2a.3).

Costante negli anni l'andamento dei flussi quanto ai procedimenti speciali. Le sopravvenienze nel periodo sono state n. **873**, per una media annua di 174,6; le definizioni sono state n. **873**, per una media annua di 174,6. Alla data di inizio del periodo ispezionato non ci sono procedimenti pendenti.

Rilevati ritardi nel deposito dei provvedimenti civili.

Le sentenze depositate in ritardo di oltre 120 giorni dalla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni/trattazione, complessivamente sono risultate n. **3** depositate in ritardo dai giudici di pace non più in servizio.

N. 38 sono risultate le sentenze da depositare dal giudice di pace in servizio nonostante il decorso di 120 giorni dalla data di udienza di precisazione delle conclusioni/discussione.

Le ordinanze depositate oltre 100 giorni dalla data della riserva sono risultate **n. 8** depositate da G.d.p. non più in servizio.

Negativo il dato per quelle in ritardo ancora da depositare alla data ispettiva.

4.b. affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi

Negativo il dato della sopravvenienza e definizione.

Nessuna pendenza alla data di inizio formale dell'ispezione (1.10.2017).

4.c. servizi penali

Giudice di pace – DIBATTIMENTO: I procedimenti penali sopravvenuti nel periodo ispezionato, come risultante dal prospetto GP_10-11, sono stati n. **239**,

per una media annua di 47,8 e quelli definiti n. **242**, per una media annua di 48,4.

Per effetto della pregressa pendenza di n. **111** procedimenti, alla data del 1.10.2017 ne sono risultati pendenti n. **108**. L'Ufficio ha fornito l'attestazione, senza data, firmata digitalmente dal cancelliere, secondo cui dalla ricognizione materiale dei fascicoli quella suindicata è la **pendenza reale**.

Prospetto GP3b.2: i pendenti da oltre tre anni dall'iscrizione sono n. 30, pari al 27,78 % del totale dei pendenti (n. 108).

Prospetto GP3b.1: i procedimenti definiti con durata superiore a tre anni dalla data di iscrizione sono stati n. 69, pari al 28,99 % del totale dei processi definiti (n. 238).

Nel periodo verificato, dalle risultanze del registro cartaceo mod. 30, non sono risultate sentenze penali depositate in ritardo dopo oltre 90 giorni dalla data della pronuncia della sentenza; né da depositare oltre 90 giorni dalla data della pronuncia della sentenza.

Consegnato in bianco il prospetto delle sentenze di n.d.p. per prescrizione del reato, nel periodo verificato (GPRT_05).

5. STATO DELL'INFORMATIZZAZIONE

Tutto il personale amministrativo dispone di postazione informatica.

Anche sulla scrivania nella stanza destinata ai giudici di pace in servizio si è constatata la presenza di un computer con relativa stampante.

Le postazioni informatiche censite sono risultate di n. 5 personal computers e n. 4 stampanti funzionanti (di cui una è in rete con il fotocopiatore/scanner e una è nell'aula penale per la stampa dei verbali dell'udienza penale).

L'ufficio dispone, altresì, di altri:

- n. 1 fax all'ingresso;
- n. 1 fotocopiatore in rete, posto all'ingresso, funzionante anche da stampante e da scanner.

Il consegnatario dell'ufficio, secondo quanto riferito, è il Sindaco essendo stata fatta una richiesta di comodato d'uso gratuito dei beni esistenti nei locali.

Secondo quanto riferito non vi sono state nel periodo ispezionato verifiche alla gestione del consegnatario dei beni mobili dello Stato da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza.

L'Ufficio dispone di tre linee telefoniche dirette, di cui una destinata a fax, e si avvale anche del servizio di centralino del Comune.

Le cancellerie sono dotate di apparecchi telefonici intercomunicanti.

Non sono in uso gli applicativi, per la materia civile, SIGP; per quella penale, SICIP; né il S.I.C. per le iscrizioni nel casellario giudiziale; né il SIAMM per la gestione dei modelli 1/A/SG, 2/A/SG e 3/SG; né il GE.CO.; né il protocollo informatico.

E' in uso il programma SICOGE.

La gestione del personale avviene a cura dello specifico comunale.

Attivo il collegamento con Equitalia Giustizia, anche per la funzione "rendi-web" per la verifica dello stato della riscossione dei crediti erariali.

Non attivo il collegamento con SIATEL del M.E.F. per la ricerca dei codici fiscali dei debitori.

Attiva la funzione del sito "Giudici.Net" per la remunerazione dei magistrati onorari.

Non presente sito internet dell'ufficio.

6. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO

Non rilevate buone prassi.

7. REGOLARIZZAZIONE DEI RILIEVI DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE

I rilievi ai servizi amministrativi, civili e penali, riscontrati nel corso della precedente verifica, sono stati sanati.

8. INDICAZIONE DI PRESCRIZIONI, RACCOMANDAZIONI E RILIEVI ALL'ESITO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA ISPETTIVA

8.a. Servizi amministrativi – spese di giustizia – indennità liquidate ai gdp – par. 2 – **prescrizione ai sensi dell'art. 10 della legge 12.08.1962 n. 1311.**

8.b. Servizi amministrativi – recupero crediti – par. 3 – **prescrizione ai sensi dell'art. 10 della legge 12.08.1962 n. 1311.**

8.c. Informatizzazione: programmi ministeriali SICIP/SIC/SIGP/SIAMM - par. vari – **prescrizione ai sensi dell'art. 10 della legge 12.08.1962 n. 1311.**

**9. CONCLUSIONI, CON EVENTUALE INDICAZIONE DELLE
PIU' GRAVI CRITICITA' CHE INCIDONO SUL REGOLARE
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO**

La verifica della produttività dei magistrati onorari, come già detto sopra, può dirsi buona, essendo state le definizioni superiori ai procedimenti introitati nel periodo.

L'avvio dei sistemi informatici ministeriali risultati installati ma per le quali l'Ufficio deve richiedere l'assegnazione delle utenze per il personale in servizio al fine dell'utilizzo degli applicativi, con conseguente avvio dell'attività per gli stessi di data entry delle procedure già iscritte e pendenti sui registri cartacei, con la chiusura definitiva degli stessi, e la messa a regime di una gestione esclusivamente informatica, per cui è stata fatta all'Ufficio apposita separata prescrizione formale, sicuramente agevolerà in termini di efficienza i servizi di cancelleria.

Si dà atto dell'impegno del personale amministrativo e della preparazione professionale del cancelliere che, in corso d'ispezione in loco, ha offerto la massima collaborazione.

L'Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo (CS) ha inviato regolarmente la rilevazione statistica sia civile (modello M210 GP) che penale (modello M310 GP) tramite accesso alle maschere d'acquisizione dati pubblicate nell'Area riservata della Direzione Generale di Statistica (<https://webstat.giustizia.it>).

Secondo quanto riferito, è stata comunicata al Casellario centrale la giacenza di schede e fogli complementari rimasti da redigere.

INDICE DEI RILIEVI

<i>SERVIZI AMMINISTRATIVI</i>		
<i>Servizio</i>	<i>Anomalia rilevata (sintesi)</i>	<i>Par. relaz.</i>
SPESE DI GIUSTIZIA	<i>Liquidazione di indennità ai giudici di pace</i> 1) Sono state pagate indebitamente indennità ai gdp. <i>Fatta separata segnalazione di prescrizione per recupero.</i>	2.a.2.a
	<i>Settore penale</i> 1) Rilevati casi di mancato recupero degli onorari liquidati ai difensori di ufficio e/o degli irreperibili. <i>Fatta separata segnalazione di prescrizione per l'apertura di partita.</i>	2.a.2.c
RECUPERO CREDITI	1) Non redatta alla fine di ciascun anno la rassegna numerica delle partite pendenti.	3

	2) Per diversi fascicoli è risultata da aprire la partita per il recupero del credito. <i>Fatta separata segnalazione di prescrizione per recupero.</i>	
--	--	--

SERVIZI CIVILI

<i>Servizio</i>	<i>Anomalia rilevata (sintesi)</i>	<i>Par. relaz.</i>
Ruolo generale	1) Non inserita copia della sentenza nel fascicolo.	2.a.
Sentenze	1) Non sono state rilegate le raccolte, né munite di indice.	2.c.1
Decreti ingiuntivi	1) Le raccolte non sono state rilegate, né muniti di indice.	2.c.2

SERVIZI PENALI

<i>Servizio</i>	<i>Anomalia rilevata (sintesi)</i>	<i>Par. relaz.</i>
REGISTRO GENERALE MOD.16 BIS	1) Non redatta la rassegna dei procedimenti pendenti alla fine dell'anno. 2) Non posto in uso il programma ministeriale SICP.	2.a
Fascicoli	1) Non annotata in copertina la data di prescrizione del reato (circolari ministeriali n. 559 prot. 131.66.464/1992 del 25/8/93 e prot. 91233 del 8/7/08). 2) Non inserita nel fascicolo la copia della sentenza. 3) Non recuperate le spese processuali forfetarie in caso di n.d.p. per remissione di querela nei confronti del querelato condannato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.	2.c
SENTENZE	1) Non eseguito nel mod. 30 il riepilogo delle sentenze da depositare a fine anno. 2) Da espletare gli adempimenti successivi all'irrevocabilità della sentenza per le sentenze irrevocabili dal novembre 2014. 3) Sentenza n. 10/13, irrevocabile l'1.3.2013, non aperta partita a mod. 3/SG/SIAMM per il recupero del credito (remissione querela). 4) Sentenza n. 19/13 di risarcimento danno non trasmessa all'Agenzia delle Entrate per la registrazione. 5) Non prenotato a debito il contributo unificato per alcune sentenze di risarcimento del danno alla parte civile. 6) Non applicato art. 110 d.P.R. 115/02 ricorrendo ipotesi. 7) Raccolta sentenze non rilegata né munita di indice.	2.d
Registro impugnazioni - Mod.31	1) Non redatto alla fine di ciascun anno solare l'elenco delle iscrizioni pendenti, né l'elenco degli atti ancora da spedire al giudice <i>ad quem</i> . 2) Non effettuata la chiusura il giorno dell'ultima iscrizione (circ. ministeriale n. 586, del 27.4.2001,	2.f

	prot. (1) 116-41-742/99). 3) Omesse annotazioni data comunicazione/notifica atti.	
mod.27 - patrocinio a spese dello Stato	1) Non redatta la rassegna numerica delle richieste pendenti alla fine di ciascun anno.	2.g

SERVIZI AMMINISTRATIVI

1.PERSONALE

La gestione amministrativa del personale è curata dallo specifico ufficio comunale.

La rilevazione della presenza giornaliera avviene mediante badge individuale, utilizzando il programma di rilevazione automatica delle presenze esistente nel Comune e il cui terminale più vicino all'ufficio è quello al piano primo dell'edificio.

Il personale osserva il seguente orario giornaliero di lavoro:

- di cinque giorni lavorativi settimanali, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì e due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno (dalle 15,00 alle 18,00), con pausa pranzo di un'ora dalle 14,00 alle 15,00.

Il registro cartaceo delle assenze per il personale amministrativo non è stato più tenuto.

Esaminata la documentazione esibita relativa alle assenze dal servizio, è risultato che, nei rari casi di malattia, la visita fiscale, è stata in genere richiesta. Comunicate alla Ragioneria Territoriale dello Stato le assenze comportanti riduzioni stipendiali.

Il registro degli infortuni nel periodo verificato non ha presentato iscrizioni.

Non riferiti, comunque, casi di assenza per malattia determinata da responsabilità di terzi.

2.SPESE DI GIUSTIZIA

Non in uso il programma ministeriale SIAMM.

E' risultato effettuato dal giudice di pace coordinatore il previsto controllo mensile di regolare tenuta del registro cartaceo mod. 1/A/SG) (Istruzioni e Avvertenze - D.M. 28.5.2003 - allegate ai rispettivi modelli pubblicati su

supplemento straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15.6.2003).

2.a. Spese pagate dall'erario

2.a.1. Registro delle spese pagate dall'erario

Generalmente complete le annotazioni, talora effettuate a matita, di norma riportati i numeri di registro generale dib. e quello del P.M. e, al ricorrere dell'ipotesi, quello del mod. 27.

Costituita la raccolta dei modelli di pagamento emessi.

E' stato fornito il prospetto analitico di quanto erogato nel quinquennio per onorari, spese ed indennità (GP1a.3) ma non è attendibile.

Nel periodo verificato l'importo complessivo erogato è stato pari a € 199.108,69 di cui € 116.120,50 per indennità ai giudici di pace, € 60.974,88 per onorari ai difensori e € 7.610,38 per spese.

Il pagamento dei giudici di pace è avvenuto attraverso il programma informatico giudici.net.

Non vi sono, secondo quanto riferito, alla data di inizio formale dell'ispezione istanze giacenti da liquidare (prospetto GP1a.1).

Negativo il dato dei decreti/ordini di pagamento in attesa di registrazione (prospetto GP1a.2).

Effettuati gli adempimenti statistici relativi ai movimenti semestrali nei registri delle spese di giustizia.

Non esibite, se redatte, quale sostituto d'imposta, per i compensi corrisposti nell'anno sotto qualsiasi forma e soggetti alla ritenuta alla fonte, le dichiarazioni mod. 770 (art.9, c. 4, Decreto Dirigenziale del Min. Finanze, Dipartimento delle Entrate, del 31.7.1998 e succ. modif.).

E' stata inoltrata separata segnalazione alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

Null'altro da rilevare per quanto esaminato.

2.a.2. Esame voci di spesa

2.a.2.a. Liquidazioni indennità al giudice di pace

Il campione esaminato di modelli di pagamento ha interessato i primi due per ciascun anno e ciascuna tipologia come da prospetti/query acquisiti agli atti dell'Ispettorato. Per l'anno 2012 sono stati esaminati i modelli nn. 1/12 e 2/12 (anziché nn. 22/12 e 23/12 riportati nel prospetto).

La liquidazione degli emolumenti spettanti ai giudici di pace è avvenuta generalmente mensilmente.

Ciascun giudice ha depositato la richiesta ma senza l'elenco analitico con il numero di registro generale, e/o delle sentenze civili e penali, dei decreti ingiuntivi, ecc..

Il cancelliere ha di norma certificato l'attività svolta da ciascun Gdp ma senza indicazione del numero del registro per le sentenze, i decreti ingiuntivi e dei procedimenti definiti per altra causa, né la data di udienza.

Per il periodo di sospensione dei termini processuali, per ciascun anno del periodo verificato, non è stato predisposto alcun turno di presenza in ufficio tra i Giudici di pace e, pertanto, l'indennità forfetaria mensile di presenza è stata corrisposta interamente, non essendo risultate giornate di assenza comunicate.

Sono risultate liquidate indebite indennità per cui è stata inoltrata separata prescrizione ex art 10 della legge 12.08.1962 n. 1311 per il recupero.

2.a.2.b. Spese pagate dall'erario nel settore civile

Sono risultate liquidazioni di questa tipologia e sono stati esibiti i modelli di pagamento della materia indicata in epigrafe così come riportati nel prospetto GP1a.13.

Nei decreti di liquidazione nella motivazione è risultata richiamata e applicata la normativa vigente sulle spese di giustizia (es. art. 130, d.P.R. 115/02).

Nulla da rilevare.

2.a.2.c. Spese pagate dall'erario nel settore penale

Nelle liquidazioni di onorari ai difensori di ufficio di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato non è risultato richiamato in motivazione né verosimilmente applicata la riduzione di 1/3 dei compensi prevista, dal 1.1.2014, dall'art. 106 bis d.P.R. 115/02 introdotto dal comma 606, dell'art. 1, L. 27.12.2013, n. 147.

Sono risultate liquidazioni di questa tipologia e sono stati esibiti i modelli di pagamento della materia indicata in epigrafe così come riportati nel prospetto GP1a.12.

L'istanza del difensore indica generalmente le fasi del procedimento di cui si chiede la liquidazione dell'onorario, sulla base del D.M. 2014/55.

Non è risultata annotata la spesa nel foglio delle notizie da inserire nel fascicolo.

Non sono risultate liquidazioni a testimoni.

Per il campione esaminato, indicato nel prospetto GP1a.11, in materia penale, di liquidazioni di onorari ai difensori di ufficio e/o di soggetti irreperibili, dal 2014, non è risultata immediatamente aperta, dopo il decreto di liquidazione e l'emissione del modello di pagamento la partita per il recupero del credito costituito dalla liquidazione dell'onorario al difensore di ufficio, ai sensi degli artt.116 e 117 d.P.R. 115/2002, (senza quindi attendere la sentenza che definisce il processo), partita che, per i difensori di ufficio, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, viene estinta per insussistenza (Nota Min. G., D.A.G., D.G.G.C., Ufficio I, prot. n.1/4071/44(U)03, del 24.3.2003, circ. Min. G., D.A.G., D.G.G.C., Ufficio I, prot. m_dg.DAG.27/2/2007.25211.U, del 23.2.2007).

E' stata inoltrata separata prescrizione ex art 10 della legge 12.08.1962 n. 1311.

Si è ricordato che anche nel caso di liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile ai sensi dell'art. 117 T.U.115/2002, l'apertura della partita deve effettuarsi immediatamente dopo il decreto di liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento.

2.b. Spese prenotate a debito

Non in uso il programma ministeriale SIAMM.

Il registro cartaceo mod. 2/ASG è stato tenuto cartaceamente e ha presentato n. 146 iscrizioni (11/2012 - 34/2013 - 36/2014 - 17/2015 - 30/2016 - 18/2017), relative alla materia civile e a quella penale. La rubrica di corredo non è risultata aggiornata.

Non è stato posto in uso il programma ministeriale SIAMM.

Successivamente all'anno 2014 non sono state più effettuate le verifiche mensili per la regolare tenuta del registro.

Non sono stati effettuati i totali paginali e i riporti.

Sono stati generalmente riportati i numeri del registro, al ricorrere dell'ipotesi di prenotazione, nell'originale dell'atto (es. nella sentenza di risarcimento del danno a favore della parte civile, per l'importo di registrazione, il contributo unificato, ecc.).

Null'altro da rilevare per quanto potuto esaminare.

3. RECUPERO CREDITI

Il registro mod. 3/SG è stato tenuto cartaceamente. Non è stato numerato prima di essere posto in uso. Nel periodo verificato ha riportato n. 184 iscrizioni

(46/2012 – 51/2013 – 87/2014). Tutte le partite sono risultate inviate per la riscossione. Esibita la prescritta rubrica alfabetica, risultata aggiornata.

Non posto in uso il programma ministeriale SIAMM.

Tempistica

Quanto ai tempi di apertura della partita di credito è emerso che nell'anno 2012 sono risultate aperte partite relative a sentenze penali irrevocabili dagli anni 2008 – 2009 e successivi. Per gli anni successivi il tempo di iscrizione nel registro dall'irrevocabilità della sentenza è stato mediamente di circa due mesi circa per l'anno 2013 e di circa un mese per l'anno 2014.

Non redatta, successivamente all'anno 2014, la rassegna numerica delle partite pendenti né quella alla data di inizio formale dell'ispezione (1.10.2017), cioè delle partite iscritte a ruolo in attesa di rendicontazione.

Modalità di tenuta del registro

Non è risultato apposto il "visto" mensile per la vigilanza sulla regolare tenuta del servizio (circ. min. n. 9/03 del 26.6.2003 e Istruzioni ed Avvertenze preliminari all'uso del Registro Mod. 3/SG).

Le annotazioni nel registro sono state generalmente complete, eccetto per il codice tributo e, talora, il totale del credito iscritto.

I fascicoli iscritti e pendenti sono stati conservati in cartelle ordinate per anno e numero di partita.

In apposito separato faldone i fascicoli delle partite pagate e rendicontate.

Sono stati esaminati, a campione, i primi 25 fascicoli per gli anni in cui ci sono state le iscrizioni.

E' risultato inserito nel fascicoletto il titolo esecutivo ma non il foglio notizie (tanto della Procura della Repubblica che del dibattimento, da inserire anche se negativo).

Non sono risultate partite di credito annullate.

Da rilevare in merito al succedersi delle disposizioni in merito alla quantificazione delle spese forfetarie in caso di remissione di querela: D.M. n. 111/13 in vigore dal 19.10. 2013, abrogato dal successivo D.M. n. 124/14 in vigore dall'11.9.2014 che l'Ufficio ha continuato ad applicare l'importo di € 150,00, anziché quello di € 60,00 (p.to 4 lett. a).

Per la rendicontazione delle partite l'ufficio ispezionato pur essendo abilitato ai servizi *Rendi-web* del sito di Equitalia non ha provveduto ad effettuare periodicamente il collegamento on line al fine di provvedere alla ricerca dello stato delle partite di credito, non solo per individuare le partite riscosse ma

anche per valutare l'inesigibilità comunicata al fine della tempestiva conversione della pena pecuniaria.

Attività successiva alla comunicazione di pagamento o di inesigibilità.

Non sono state esibite, sebbene richieste, note di inesigibilità di partite di credito, non essendo le stesse state consultate nel predetto sito Equitalia.

Non sono emersi, tra quelli esaminati dall'Ispettore, casi di avvenuto pagamento della pena pecuniaria al fine della verifica dell'inserimento del dato nel SIC del casellario.

Campione civile

Non esibito il registro mod. 20 e, come già alla precedente ispezione, non vi sarebbero state iscrizioni di articoli di campione civile.

Campione penale

Esibito il registro mod. 29 che non presenta alcun articolo pendente.

4. DEPOSITI GIUDIZIARI

Esibito il registro cartaceo mod. I che non ha riportato iscrizioni nel periodo verificato.

Alla precedente ispezione erano pendenti n. 2 depositi giudiziari per i quali l'Ufficio ha provveduto ad effettuare le comunicazioni ad Equitalia Giustizia spa, con mod. F, essendo decorsi i cinque anni dalla definizione del relativo procedimento.

Nessuna pendenza alla data dell'ispezione.

Nell'altro da osservare.

5. COSE SEQUESTRATE

5.a. Affidate in custodia a terzi

Non esibito il registro cartaceo mod.42 come già alla precedente ispezione.

5.a.1. Spese pagate

Non sono risultate liquidazioni nel registro mod. 1/A/SG di importo superiore a € 3.000,00 nel periodo verificato.

6. FONDO UNICO GIUSTIZIA

Non esibito il registro cartaceo che la precedente ispezione (pag. 24) aveva raccomandato di istituire e che deve istituirsi (circ. min., D.A.G., del 29.12.2008, prot. 168934.U).

SERVIZI CIVILI E STRAGIUDIZIALI

1.PREMESSA

L'Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo (CS) ha regolarmente e tempestivamente inviato alla Direzione Generale di Statistica del Ministero la rilevazione statistica civile (Modello M210 GP).

2. AFFARI CIVILI ORDINARI, PROCEDIMENTI SPECIALI E PROCEDIMENTI EX ART. 22 L. N. 689/81

2.a. Ruolo generale

Nel periodo verificato l'ufficio non ha utilizzato il programma ministeriale informatico SIGP.

Il registro cartaceo (mod. 1/a G.P.), non numerato prima di essere posto in uso, ha presentato, nel periodo verificato, n. 1.089 iscrizioni (comprese o.s.a.), con una media annua di 217,8.

Aggiornata la rubrica alfabetica di corredo.

Non formata la rassegna numerica dei procedimenti pendenti alla fine di ciascun anno.

L'andamento delle sopravvenienze degli affari civili ordinari è stato sostanzialmente costante negli anni sottoposti a verifica.

I procedimenti speciali, nel periodo ispezionato, iscritti nel registro cartaceo (mod. 1/b G.P.), non numerato prima di essere posto in uso, sono stati **n. 873**. La media annua è stata del 174,6.

Numerosi e prevalenti i casi di richieste di emissione di decreto ingiuntivo da parte di difensori di ufficio di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato in materia penale (es. d.i. nn. 11/16 - 9/16 - 8/16 - 7/16 - 6716 - 13/16).

E' stata acquisita, agli atti dell'Ispettorato Generale, la rassegna numerica degli affari civili pendenti al 1.10.2017 (**n. 296** procedimenti ordinari, comprese le opposizioni a sanzione amministrativa, nessuna pendenza per i procedimenti speciali).

E' stata effettuata, in occasione e a motivo dell'ispezione, la ricognizione materiale dei fascicoli e l'attestazione è stata acquisita agli atti dell'Ispettorato.

- Ruolo d'udienza mod. 5 G.P.

(paragrafo non previsto nello schema ufficiale)

Il ruolo di udienza cartaceo ha riportato generalmente l'ora di inizio e di fine dell'udienza, la sottoscrizione del cancelliere e del giudice. Aggiornato con gli esiti delle udienze.

Non sono risultate udienze tabellari senza procedimenti iscritti.

Si è ricordato che le udienze straordinarie deve essere autorizzate dal Presidente del Tribunale (cfr. circolare ministeriale, D.A.G., del 15 marzo 2006 "Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia", punto 4.2).

Nel periodo di interesse ispettivo sono state celebrate 165 udienze; la media è stata di 50-60 fascicoli per udienza fino al 2016 e con il Gdp reggente circa 10-15.

2.a.1. Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici

Il registro cartaceo (mod. 14 GP), nel periodo verificato, ha presentato n. 126 iscrizioni (13/2012 - 38/2013 - 23/2014 - 5/2015 - 30/2016 - 17/2017).

Le annotazioni sono apparse generalmente complete comprensive della data del provvedimento di liquidazione e dell'ammontare del compenso che mediamente è stato di € 600.

Le liquidazioni dei compensi sono avvenute con acconto al conferimento dell'incarico e saldo alla consegna dell'elaborato peritale ovvero, con il G.d.p. reggente, nel 2017, alla emissione della sentenza con decreto di liquidazione separato (es. n. 139/14) e indicazione del carico nel dispositivo della sentenza (es. n. 160/14 R.G., sent. n.180/16).

Rotazione degli incarichi

Dal prospetto GP2a.9 fornito l'ufficio e acquisito agli atti dell'Ispettorato, relativo alle nomine di ctu è apparsa generalmente rispettata una rotazione nel conferimento degli incarichi. L'ufficio, secondo quanto riferito, ha scelto i consulenti quasi esclusivamente tra gli iscritti nell'albo del Tribunale di Cosenza.

Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

E' risultata effettuata la comunicazione semestrale al Presidente del Tribunale per l'esercizio della vigilanza sugli incarichi affidati e sui compensi liquidati ai consulenti tecnici, prevista dall'art. 23 disp. att. cod. proc. civ., sia per gli incarichi che per le liquidazioni. Quella del I semestre 2017 è stata trasmessa il 20.7.2017 prot. 379/2017.

2.b. Fascicoli

Sono stati esaminati un congruo numero di scelti "per saltum" e i primi archiviati per ciascuno degli ultimi tre anni del periodo verificato, in modo da comprendere la più ampia casistica idonea a sondare la condotta dell'ufficio in rapporto ai più sensibili temi fiscali e procedurali (in particolare: risarcimento danni da circolazione stradale, opposizione a sanzione amministrativa, ricorso per decreto ingiuntivo, liquidazione al consulente tecnico d'ufficio).

Esemplificativamente: anno 2015: nn. 9 - 23 - 64 - 72 - 88 - 102 - 60/13 - 91/14 - 139/11 - 157/14 - 260/12 - 295/12 - 10/13 - 51/13 - 69/13 - 70/13 - 102/13 - 183/13 - 150/14 - 104/14 - 13/15 - 41/15 - 85/16 - 152/15 - 75/16 - 107/16 - 111/16 - 35/17 - 56/17 - 160/14 - 256/13.

Al campione devono aggiungersi quelli esibiti per la verifica degli adempimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato (n. 26/15).

L'esame dei fascicoli ha evidenziato che gli atti non sempre sono stati inseriti in ordine cronologico, cuciti, raramente l'indice, non sempre inserito il foglio delle notizie eccetto, di norma, per i casi in cui ci sono state spese prenotate o anticipate (art. 36 disp. att. cod. proc. civ.) (es. n. 58/17).

Non sempre sottoscritto dal cancelliere l'elenco delle produzioni contenute nei fascicoli di parte (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.) (es. nn. 1 - 2 - 3/15).

Sistematicamente non inserita copia della sentenza nel fascicolo.

Le note di iscrizione a ruolo, sono risultate di norma conformi al modello ministeriale (circolare ministeriale, del 2 agosto 2000, n. 2/2000), secondo cui devono contenere il codice oggetto dell'affare ed il codice fiscale della parte (art. 71 norme di att. al c.p.c.).

Apposto in calce all'indice degli atti del fascicolo di parte il depositato del cancelliere e, pleonasticamente, talora protocollato per i casi in cui il deposito avviene in giornata di assenza del cancelliere e il segretario del Comune non è disponibile.

Regolari sono apparse le liquidazioni dei compensi ai consulenti tecnici di ufficio.

E' stata rinvenuta nei fascicoli la richiesta di liquidazione da parte del consulente, prevista dall'art. 71 d.P.R. 115/02 a pena di decadenza dal diritto alla liquidazione.

Quanto poi alla misura delle indennità accordate da evidenziare la succinta motivazione dell'importo liquidato.

Regolarmente le sentenze e i provvedimenti sono stati trasmessi in copia all'Agenzia delle Entrate per la registrazione al ricorrere dell'ipotesi.

Per il rilascio delle copie conformi alla sentenza o di copia con formula esecutiva, fatte sempre le annotazioni sull'originale.

Osservanza delle disposizioni in materia tributaria: contributo unificato, spesa fissa di cui all'art. 30 T.U.S.G., diritti di copia

In genere regolare la percezione del contributo unificato nonché, quando dovuta, l'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002: il tributo è oggi fissato in € 27,00 (art. 1, comma 606, della legge 27.12.2013, n. 147).

Osservati i progressivi adeguamenti degli importi: dal 6.7.2011 (d.l. 6.7.2011 n. 98, conv. in l. 15.7.2011, n. 111); dal 25.6.14 (d.l. 24.6.14 n. 90, conv. in l. 114/14).

In applicazione del comma 6 bis dell'art. 10 del D.P.R. 115/2002, introdotto dalla legge 191/2009 (finanziaria 2010), a decorrere dal primo gennaio 2010, l'Ufficio ha percepito il contributo unificato anche per i procedimenti di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché la marca di cui all'art. 30 d.P.R. 115/02, se di valore superiore a € 1.033,00.

Nel caso di opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, il contributo unificato percepito è quello di valore della causa indeterminabile, € 237,00 alla data di inizio dell'ispezione.

Dall'esame delle note di iscrizione a ruolo è stato accertato che la cancelleria verifica che il difensore abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax, ovvero che la parte abbia indicato il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio; non sono emersi casi in cui sarebbe stato necessario sanzionare l'omissione, aumentando della metà il contributo unificato dovuto (art. 13, comma 3 bis, d.P.R. 115/02, introdotto dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15.7.2011, n. 111). versamento del contributo unificato all'atto dell'iscrizione della causa, è stato fatto dal cancelliere l'invito al pagamento (es. n. 64/15 R.G.).

Si è richiamata, ad ogni buon fine, la circolare ministeriale, D.A.G., 08/04/2008U, del 3.4.08, che disciplina i criteri e modalità d'applicazione della sanzione per l'omesso o parziale versamento del contributo unificato (art. 16, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115).

Corretta la percezione dei diritti di cancelleria per il rilascio delle copie, come risulta da marche e stampigliatura apposte sull'originale, mai sull'istanza di rilascio.

Si è ricordato che in caso di costituzione in giudizio con spiegamento di domanda riconvenzionale e/o chiamata di terzo ovvero intervento volontario, deve essere percepito contributo unificato autonomo, come vuole la nuova formulazione dell'art. 14 d.P.R. 115/02.

Si è fatto presente che la cancelleria è responsabile della custodia dei fascicoli non essendo previsto alcun "diritto" né per i magistrati togati, né per i giudici onorari di asportare i fascicoli dall'ufficio per la redazione dei provvedimenti; trattasi infatti di consuetudine che non può e non deve ostacolare o ritardare l'effettuazione degli adempimenti di cancelleria.

Null'altro da rilevare per quanto potuto esaminare.

Registrazione ordinanze nei casi dovuti

Il registro repertorio cartaceo mod. 45, previsto dal D.M. (Giustizia) 1/12/2001 è stato impiegato anche per l'annotazione delle sentenze penali di condanna al risarcimento del danno.

E' stato correttamente sottoposto al controllo quadrimestrale dell'Agenzia delle Entrate. Per il II quadrimestre 2017 il visto apposto in data 8.9.2017. Gli atti sono stati trasmessi in copia per la registrazione.

Regolarità e tempestività degli adempimenti di cancelleria conseguenti al deposito delle ordinanze ed alla pubblicazione delle sentenze

Eseguiti e documentati tempestivamente gli avvisi di rinvio dell'udienza ex artt. 181 e 309, effettuati sollecitamente, nonché le comunicazioni prescritte dagli artt. 133, 136 e 170 cod. proc. civ.. Rinvenuti nei fascicoli gli avvisi di deposito delle sentenze, fatti con PEC.

Nelle cause di opposizione a sanzione amministrativa, sono state comunicate alle parti le udienze fissate. La comunicazione è avvenuta tempestivamente dall'emissione del decreto per la comparizione delle parti. Letto in udienza, come risulta dal verbale, il dispositivo e la sentenza è stata depositata contestualmente (art. 23, comma 7, della legge 24/11/1981, n. 689) (n. 64/15 R.G.).

Le comunicazioni relative ai provvedimenti riservati sono state eseguite di norma con tempestività.

Patrocinio a spese dello Stato: regolarità degli adempimenti conseguenti all'ammissione

Esaminato il fascicolo civile definito n. 26/15 recante ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'attore, la sentenza (n. 7/16) ha disposto il recupero delle spese anticipate dall'erario a carico della convenuta soccombente (art. 133 d.P.R. 115/02). Rinvenuto foglio delle notizie con elencazione delle spese prenotate (e o anticipate) **ma non ancora iscritto a mod. 3/SG.** (artt. 132 a 134 T.U. spese giust.). Deve sanarsi l'omissione.

Nel fascicolo n. 167/14 R.G. recante ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'attore, la sentenza (n. 85/16) ha condannato il convenuto alla rifusione delle spese ma non ha applicato l'art. 133 d.P.R. 115/02 per cui va rettificata la sentenza ex art. 130 c.p.c.. Rinvenuto foglio delle notizie nel fascicolo con elencazione delle spese prenotate (e o anticipate) ma non è risultato fatto il sottofascicolo per mod. 3/SG. (artt. 132 a 134 T.U. spese giust.).

Nel fascicolo n. 168/14 R.G. recante ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'attore, la sentenza (n. 61/16) ha compensato le spese. Rinvenuto foglio delle notizie nel fascicolo con elencazione delle spese prenotate (e o anticipate).

L'Ufficio ha riferito di ritenere che per l'art. 127 d.P.R. 115/02 la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, è effettuata ad iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, con il provvedimento di ammissione.

Non emersi casi di revoca.

2.c. Provvedimenti

- Registro dei Provvedimenti ex artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater C.p.c. - mod. 10

Il registro cartaceo non è stato esibito.

Registro del deposito delle Ordinanze pronunciate fuori udienza - mod. 12

Il registro è stato tenuto cartaceamente. Non esibita la rubrica alfabetica di corredo.

Le ordinanze dal n. ordine 3 al n. ordine 16 dell'anno 2015 non è risultata annotata la data di deposito e quella della nuova udienza, verosimilmente depositate.

Non sono risultati trattenuti in riserva fascicoli alla data dell'ispezione.

Le ordinanze depositate e da depositare in ritardo di oltre 100 giorni dalla scadenza del termine legale (cinque giorni, ex art. 186 cod. proc. civ.), sono state segnalate con la nota preliminare indirizzata al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale.

Nessuna ordinanza da depositare in ritardo.

- Registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati -
mod. 16

E' stato tenuto il registro cartaceo. Le annotazioni non sempre complete. Per l'anno 2014 non sono state iscritte circa 35 sentenze e per l'anno 2015 non iscritte n. 20 sentenze. Generalmente l'iscrizione è avvenuta alla data dell'udienza di discussione.

2.c.1. Sentenze

Sono state sottoposte al controllo le prime 20 sentenze degli ultimi tre anni del periodo ispezionato e quelle rinvenute nei fascicoli archiviati esaminati al fine di verificare gli adempimenti di cancelleria.

Gli originali non sono stati rilegati per riferita carenza di fondi. Sono state raccolte in faldoni e non sono corredate di indice annuale. Le sentenze sono state depositate di norma interamente dattiloscritte dal giudice.

In ordine alla formazione del titolo in rapporto ai requisiti richiesti dall'art. 132 cod. proc. civ., riportano l'oggetto, sempre indicati i difensori delle parti e le conclusioni delle parti; riportano il numero del cronologico; l'avviso UNEP di proposizione di appello è risultato annotato e allegato all'originale (cfr. es. n. 7/17). Risultato annotato il rilascio in forma esecutiva ed indicata di norma la parte a cui è rilasciata la copia.

L'ufficio ha proceduto dall'attivazione della PEC nel 2015 alla scansione digitale delle sentenze al fine della notifica del dispositivo ed ha provveduto alla raccolta delle sentenze scansionate in apposita cartella annuale.

Nel periodo verificato sono risultate depositate n. 964 sentenze, per una media annua di 192,8.

Dall'esame del registro delle sentenze sono risultate n. 4 sentenze da depositare.

Le sentenze depositate in ritardo di oltre 120 giorni dalla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni/trattazione, sono state complessivamente n. 3 depositate da giudici di pace non più in servizio. Negativo il dato di quelle emesse dai giudici di pace in servizio alla data di inizio formale dell'ispezione.

Le sentenze da depositare in ritardo di oltre 120 giorni dalla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni/trattazione, sono state n. 38.

Gli elenchi individuali per i magistrati interessati sono stati allegati alla segnalazione preliminare inoltrata al Capo dell'Ispettorato Generale.

I procedimenti ordinari definiti con sentenza emessa dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono stati n. 57 (prospetto GP2a.1) e negativo il dato dei procedimenti definiti dopo oltre 7 anni (prospetto GP2a.3).

I procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono n. 25 (8,4 %) (prospetto GP2a.2).

Le sentenze pubblicate dopo oltre 90 giorni dalla data di deposito sono state n. 6 (prospetto GP2a.5).

Registrazione

In merito all'assolvimento della formalità della registrazione prevista dal d.P.R. 131/86 che nel campione esaminato è stata generalmente rinvenuta nell'originale l'annotazione dell'eseguita formalità (art. 73 d.P.R. 115/2002) ed allegata alla sentenza la nota di registrazione dell'Agenzia delle Entrate. La copia utilizzata per la registrazione non è stata restituita dall'Agenzia delle Entrate. Annotato nel frontespizio della sentenza, al ricorrere dell'ipotesi, il numero del registro repertorio.

La trasmissione degli atti per l'adempimento della registrazione all'Agenzia delle Entrate, è stata effettuata tramite registro repertorio.

Controllo sulla corretta riscossione dei diritti di copia

Il rilascio di copie autentiche è comprovato dalle marche apposte generalmente sull'originale dell'atto, unitamente alle attestazioni della cancelleria influenti sulla tassazione (data richiesta e data rilascio, ai fini dei diritti di urgenza, numero degli atti richiesti). Formata raccolta per anno delle istanze di rilascio copie.

2.c.2. Decreti ingiuntivi

Gli originali sono stati conservati in raccolte annuali non sono stati rilegati né muniti di indice. L'inserimento in raccolta è avvenuto al momento della esecutività; tale prassi non è condivisibile e deve essere abbandonata stante che il raccolta devono essere inseriti tutti i decreti ingiuntivi emessi senza attendere l'esecutorietà, perché può verificarsi che la stessa non venga mai richiesta.

Non rinvenuto l'originale nella raccolta né esibito il fascicolo del decreto n. 1/16 e del decreto n. 5/16.

Nel periodo verificato sono risultati emessi n. **859** decreti ingiuntivi, per una media annua di 171,8.

L'esame dei primi 20 decreti emessi per ciascun degli ultimi tre anni del periodo verificato e dei relativi fascicoli, ha permesso di accertare quanto segue.

La nota di iscrizione a ruolo, contenente il codice oggetto dell'affare ed il codice fiscale della parte (art. 71 norme di att. al c.p.c.), di norma è risultata conforme al modello ministeriale (circolare del 2 agosto 2000 n. 2/2000 del Ministero della Giustizia).

Annotato di norma nel registro il decreto di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ. che è preceduto da attestazione della cancelleria in ordine alla data di notifica all'intimato e alla mancata proposizione di opposizione. Annotata nel frontespizio dell'originale decreto la proposta opposizione ed allegato allo stesso l'avviso UNEP di avvenuta opposizione (nn. 24/15 - 55/17).

Non sono risultati decreti ingiuntivi emessi dopo oltre 60 giorni dalla data di deposito del ricorso (art. 641 cod. proc. civ.) (prospetto GP2a.6).

Non iscritto a cronologico il decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Alla data di inizio formale dell'ispezione non sono risultati procedimenti speciali pendenti.

Registrazione

All'Agenzia delle Entrate per la registrazione sono stati inviati i soli provvedimenti esclusi dall'esenzione (cioè i decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi e quelli divenuti tali per mancata opposizione se di valore superiore ad € 1.033,00).

Allegata al decreto la nota di registrazione dell'Agenzia dell'Entrate Annotati ma non annotati gli estremi della registrazione nell'originale (art. 73 d.P.R. 115/2002).

Controllo sulla corretta riscossione dei diritti di copia

Le marche sono state apposte e annullate, con il timbro dell'ufficio, generalmente sull'originale dell'atto.

Delle richieste di copia è stata costituita raccolta. Generalmente attestato il numero di pagine di cui si compone la copia, la data della richiesta e quella del rilascio al fine del controllo della percezione del diritto di urgenza.

Null'altro da rilevare.

2.c.3. Verbali di conciliazione

Nel periodo verificato sono stati emessi n. 2 verbali di conciliazione nell'anno 2013 relativi rispettivamente ai procedimenti nn. 139/12 e 105/13. Nel prospetto GP_08 l'Ufficio ne ha indicato uno soltanto in quanto uno (il n. 2/13) era negativo di non raggiunta conciliazione. In raccolta sono risultati muniti di indice.

Esaminati i verbali da rilevare che entrambi non sono stati redatti separatamente dal verbale di udienza, secondo le disposizioni di cui agli artt. 35 e 88 disp. att. c.p.c..

Registrazione

Il verbale n. 1/13 non inviato all'Agenzia Entrate per la registrazione in quanto di valore non superiore ad € 51.645,69 (art. 9, L. 23.12.1999, n. 488).

Controllo sulla corretta riscossione dei diritti di copia

Ipotesi esclusa.

3. AFFARI AMMINISTRATIVI, STRAGIUDIZIALI E NON CONTENZIOSI

3.a. Registro

Il registro cartaceo (mod. 6) non ha presentato iscrizioni nel periodo verificato.

Per le perizie giurate il relativo verbale è stato annotato nel registro cronologico ma non nel predetto registro. Percepito il bollo di € 16,00 per ogni quattro pagine dell'elaborato peritale.

3.b. Fascicoli

Ipotesi esclusa.

3.b.1 Procedimenti di conciliazione in sede non contenziosa

Ipotesi esclusa.

3.b.2. Procedimenti di convalida delle prescrizioni del questore
(art. 75 D.P.R. n. 309/90)

Ipotesi esclusa.

3.b.3. Procedimenti in materia di immigrazione (D.L. n. 241/04)

Ipotesi esclusa.

SERVIZI PENALI

1. PREMESSA

Gli affari penali sono trattati dal Giudice di pace in servizio alla data di inizio formale dell'ispezione promiscuamente con gli affari civili.

Le udienze penali iniziano alle ore 9,00.

La distribuzione dei servizi di cancelleria tra il personale amministrativo risulta dal prospetto GP_07.

2. SERVIZI PENALI

2.a. Ruolo generale

Il registro generale penale mod. 16 bis è stato gestito cartaceamente. Aggiornata la rubrica alfabetica.

Non posto in uso il programma ministeriale SICP.

In caso di annullamento della sentenza con rinvio non effettuata nuova iscrizione nel registro ma s'è ripreso erroneamente il vecchio numero di registro generale (n. 33/11).

Non sempre annotato il contenuto del dispositivo della sentenza (nn. 15/15 - 5/16 R.G.).

E' stata redatta, fino al 2014, ma non per gli anni successivi, la rassegna numerica dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ogni anno (art. 4 del D.M. 30.9.1989).

Il movimento degli affari penali è riportato nel prospetto GP_10-11.

Pendenti alla data di inizio del periodo ispezionato n. 111 procedimenti, sopravvenuti nel periodo n. 239, media annua 47,8; definiti n. 242, media annua 48,4; i procedimenti pendenti alla data di inizio formale dell'ispezione sono n. 108 procedimenti, che, dalla ricognizione materiale dei fascicoli effettuata dall'ufficio, la cui attestazione è stata acquisita agli atti dell'Ispettorato, è risultata essere la pendenza reale.

L'elenco numerico dei procedimenti pendenti è stato acquisito agli atti dell'Ispettorato.

Prospetto GP3b.1 – Il totale dei processi definiti con durata superiore a 3 anni è stato di n. 69
Prospetto GP3b.2 – Il totale dei processi pendenti da più di 3 anni è di n. 30 (n. 108 i procedimenti pendenti) pari al 27,78 %.

2.b. Altri registri penali

- Registro delle Udienze Dibattimentali (Mod. 33-Bis)

Correttamente tenuto il mod. 33-bis con indicazione anche dell'ora di apertura e di chiusura dell'udienza.

Non affisso il ruolo di udienza.

N. **133** il numero di udienze tenuto nel periodo verificato.

Mediamente i procedimenti portati all'udienza sono stati circa n. 15-20.

Registro delle Udienze in Camera Di Consiglio (Mod. 34)

Non esibito il registro cartaceo.

2.c. Fascicoli

Campione esaminato ha riguardato esemplificativamente i seguenti fascicoli:
51/12 – 52/12 – 62/12 – 17/13 – 24/11 – 15/14 – 17/15 – 13/16 – 1/13 –
12/14 – 8/12 – 41/13 – 4/16 – 9/15 – 3/16 – 5/16 – 8/16 – 9/16 – 12/16 –
14/16 – 15/16 – 16/16 – 17/16.

La fascicolazione è stata eseguita dalla cancelleria del giudice di pace. Gli atti sono risultati non cuciti, sistemati in ordine inverso al cronologico, non numerati, né elencati nell'indice, se non in casi piuttosto rari. Non inserito il foglio delle notizie (anche se negativo) in ogni fascicolo ma generalmente solo in caso di avvenuta spesa anticipata o prenotata a debito (es. n. 5/16 R.G.).

La Procura ha trasmesso gli atti numerati e muniti di indice e il foglio delle notizie. Non rinvenuto l'elenco delle cose sequestrate; di norma presente il certificato del casellario e il certificato anagrafico.

Sistematicamente non inserita la copia della sentenza.

Non risultato notificato alle parti il decreto di liquidazione (es. n. 17/13 R.G.).

Nulla da rilevare per la redazione del verbale di udienza. Di norma è stato sottoscritto dal giudice e dal cancelliere e reca l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza.

Non è risultata riportata in copertina dal giudice la data di prescrizione del reato (circolari ministeriali n. 559 prot. 131.66.464/1992 del 25/8/93 e prot. 91233 del 8/7/08).

Omesse le annotazioni in copertina successive alla data di irrevocabilità, per gli adempimenti effettuati.

Sono state eseguite le notificazioni e comunicazioni previste dall'art. 548 c.p.p..

E' risultata generalmente percepita l'anticipazione forfettaria prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, che, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte civile è stata, di norma, prenotata a debito.

Dalle annotazioni esistenti nel registro generale sono risultati effettivamente pendenti i fascicoli di più vecchia data riportati nella rassegna numerica (es. il n. 33/11 - i 6 processi iscritti nel 2012, i n. 15 processi iscritti nel 2013).

Generalmente annotata in copertina l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (es. nn. 5/16 - 17/13 R.G.).

Nel fascicolo n. 8/12 non è risultata percepito l'importo (€ 8,00) di cui all'art. 30 d.P.R. 115/02 per la costituzione di parte civile. Dovrà essere sanata l'omissione.

Successivamente all'entrata in vigore dei decreti lgs. Nn. 7 e 8/2016 di depenalizzazione reati, nei procedimenti con diverse imputazioni tra cui il reato previsto dall'art. 594 (ingiuria) il giudice ha ritenuto di decidere immediatamente con sentenza di n.d.p. per il reato di ingiuria disponendo lo stralcio del procedimento e procedendo con il rito ordinario per le restanti imputazioni.

Nei fascicoli con frequenza non rinvenuto il dispositivo della sentenza che non è stato formato in caso di deposito della sentenza con contestuale motivazione nella stessa giornata della decisione.

Non recuperate le spese processuali forfetarie per remissione di querela nei confronti del condannato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Osservanza delle disposizioni in materia di riscossione dei diritti di cancelleria

Il rilascio delle copie è risultato dal timbro apposto sull'atto e dall'applicazione delle marche, che sono risultate annullate con timbro dell'ufficio; la percezione dei diritti di copia è apparsa corretta.

2.d. Sentenze

Il registro delle sentenze mod. 30 è stato tenuto cartaceamente. Nel periodo verificato sono risultate emesse e depositate n. 241 sentenze (20 nel 2012 e non 21 come riportato nel prospetto GP_10, 48 nel 2013, 38 nel 2014, 29 nel 2015, 91 nel 2016, 15 nel 2017), con una media annua di 48,4. Aggiornata la rubrica alfabetica di corredo.

Non è stato redatto, alla fine di ciascun anno, l'elenco delle sentenze emesse e non depositate, ovvero l'attestazione negativa al ricorrere dell'ipotesi, adempimento previsto dall'art. 4 del D.M. 30.9.1989, da mantenere anche nel caso di tenuta informatizzata del registro.

Non sono risultate sentenze depositate in ritardo dopo oltre 90 giorni dalla data della pronuncia della sentenza.

Nessuna sentenza è risultata da depositare in ritardo dopo oltre 90 giorni dalla data della pronuncia della sentenza.

Sono state sottoposte a controllo le prime venticinque sentenze per ciascun anno del periodo verificato (le ultime per il 2012, dalla n. 40 alla n. 57).

Gli originali sono conservati in raccolte annuali non rilegate né munite di indice. Di norma sono risultate scritte al computer su un modello che riporta a margine le previste voci da completare con le annotazioni prescritte e di rito. E' stata sempre indicata la data del deposito e quella della irrevocabilità; annotata generalmente la data di notificazione dell'estratto della sentenza all'imputato contumace, la data di redazione della scheda per il casellario, l'interposizione di gravame, nonché, al ricorrere dell'ipotesi, il numero del registro mod. 2/A/SG, del repertorio.

Non siglati i fogli inframezzo. Non annotata la data in cui è stata apposta la dichiarazione di irrevocabilità.

Le sentenze correttamente non sono state controfirmate dal cancelliere requisito non richiesto dall'art. 546 c.p.p..

Indicate oltre alle generalità dell'imputato quelle delle altre parti private (art. 546 c.p.p.) e le conclusioni delle parti.

E' emerso che devono essere espletati gli adempimenti successivi all'irrevocabilità della sentenza (es. scheda per il casellario e apertura partita a mod. 3/SG/SIAMM per il recupero del credito) per le sentenze irrevocabili dal novembre 2014.

Per la sentenza n. 10/13, irrevocabile l'1.3.2013, non è risultata aperta la partita a mod. 3/SG/SIAMM per il recupero del credito (remissione querela).

Da sanare l'omesso adempimento.

Non specificato talora nel dispositivo il n.d.p. per remissione querela, riportato solo nella motivazione.

Non siglati i fogli inframezzo.

Non redatto dall'Ufficio l'elenco delle sentenze in attesa di apertura della partita di credito da oltre 60 giorni dalla data di irrevocabilità (prospetto GP3b.8).

Sentenze portanti condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile.

Sono risultate trasmesse all'Agenzia delle Entrate per la registrazione, che è stata effettuata per i casi di condanna generica al risarcimento del danno (art. 8, lett. d) della tariffa allegata al d.P.R. 26.4.1986, n. 131, T.U. sulla imposta di registro), e di condanna al pagamento di somma superiore a € 1.033,00 (anche provvisoriale), pure le sentenze di condanna al risarcimento inferiore a € 1033,00, che si ritiene non siano da sottoporre a registrazione (es. sent. n. 5/15 - 34/14), trattandosi di statuizione civile in processo penale, che però segue le disposizioni vigenti in materia civile (art. 1, c. 308, L. 30.12.2004, n. 311, che ha sostituito l'art. 46, c.1, L. 374/91). Annotato il numero di repertorio nella sentenza e, di norma, il numero del registro mod. 2/A/SG (sent. n. 12/13).

Non sempre annotati nella sentenza gli estremi della avvenuta registrazione, in quanto, non ancora pervenuta la certificazione dall'Agenzia delle Entrate, come riferito dal Cancelliere, ovvero allegata alla sentenza la certificazione pervenuta (sent. n. 12/13).

Prenotato a debito l'importo di cui all'art. 30 d.P.R. 115/02 in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte civile (sent. 20/14, n. 32/13 mod. 2/A/SG).

Le sentenze nn. 9/15 - 1/16 - 18/16 (di cui al prospetto GP3b.14) di risarcimento del danno a favore della parte civile non sono risultate irrevocabili e, per esse, sono da eseguire gli adempimenti dovuti dopo l'irrevocabilità.

La sentenza n. 19/13 di risarcimento danno da liquidarsi in separata sede civile non è risultata trasmessa all'Agenzia delle Entrate per la registrazione. Da sanare l'omesso adempimento.

Non è stato prenotato a debito il contributo unificato per le seguenti sentenze di risarcimento del danno (o provvisoriale) a favore della parte civile:

N. sent.	Importo risarcimento danno
17/15	€ 590,64
34/14	€ 200,00

L'ufficio dovrà sanare l'omissione per le suindicate sentenze e per le eventuali altre non rientranti nel campione esaminato dall'Ispettore, dando assicurazione all'Ispettorato dell'avvenuto adempimento.

Nel fascicolo n. 24/11 R.G. in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato del secondo imputato (costituito anche parte civile), la sentenza (n. 5/15) che ha condannato il primo imputato al pagamento dei danni morali in favore della costituita parte civile, **non ha applicato l'art. 110 d.P.R. 115/02**. Deve, pertanto, rettificarsi la sentenza col procedimento di cui all'art. 130 c.p.p..

Non sono emerse nel campione esaminato sentenze di non doversi procedere per oblazione.

2.e. Procedimenti del giudice dell'esecuzione

Il registro cartaceo mod. 32 bis ha presentato **n. 2** iscrizioni nel periodo ispezionato (nel 2013), relative all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, definite.

2.f. Impugnazioni

2.f.1. Registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento

Il registro cartaceo mod. 31 ha presentato n. 32 iscrizioni nel periodo verificato (2 nel 2012, 10 nel 2013, 2 nel 2014, 10 nel 2015, 8 nel 2016, nessuna nel 2017). E' corredato di rubrica alfabetica.

Non redatto alla fine di ciascun anno solare l'elenco delle iscrizioni pendenti (cioè non ancora comunicati/notificati ex artt. 584 c.p.p. e 166 norme di att. c.p.p.), né l'elenco degli atti ancora da spedire al giudice *ad quem*.

Non effettuata la chiusura il giorno dell'ultima iscrizione e prima di effettuare la successiva iscrizione riportare il V° negativo dal ___ al ____ (circ. ministeriale n. 586, del 27.4.2001, prot. (1) 116-41-742/99).

Sostanzialmente complete e corrette le annotazioni nel registro, ma sistematicamente omesse le date di avvenuta comunicazione/notifica degli atti; annotata la data di trasmissione del fascicolo al giudice del gravame.

Nessuna iscrizione pendente in cancelleria alla data di inizio formale dell'ispezione.

Dalle annotazioni esistenti nel registro è emerso che i tempi di invio degli atti al giudice *ad quem*, sono stati mediamente di circa uno-due mesi dalla notifica.

Prospetto GP3b.10 – I processi trasmessi al giudice dell'impugnazione dopo oltre 90 giorni dal deposito dell'impugnazione sono stati n. 9. La data di impugnazione in prevalenza è del 2015.

2.f.2. Registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a provvedimenti pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie

Il registro cartaceo mod. 24 ha riportato n. 7 iscrizioni nel periodo verificato (1 nel 2012, 3 nel 2013, nessuna nel 2014, 1 nel 2015, 1 nel 2016, 1 nel 2017).

Raramente la trasmissione dell'atto di impugnazione all'Autorità competente non è stata tempestiva per mancanza di cancelliere (es. n. 1/15 depositato il 27.6.2015 inoltrato il 3.11.2015).

Null'altro da osservare.

2.g. Patrocinio a spese dello Stato

Il registro cartaceo, corredato di rubrica alfabetica, ha presentato, nel periodo verificato, n. 125 iscrizioni (di cui n. 7 nel 2012, 22 nel 2013, 23 nel 2014, 25 nel 2015, 31 nel 2016, 17 nel 2017).

Tutte le richieste sono state decise con ammissione al patrocinio, eccetto la n. 35/12 che non è risultata decisa, pertanto, l'importo lordo della liquidazione al difensore di ufficio, di cui al modello di pagamento n. 43/15 mod. 1/A/SG, deve essere iscritto per il recupero del credito a mod. 3/SG.

Non redatta la rassegna numerica delle richieste pendenti alla fine di ciascun anno.

Dalle annotazioni esistenti nel registro, la decisione sull'istanza è risultata adottata generalmente con sollecitudine, raramente non rispettato il termine di 10 giorni previsti dall'art. 96 d.P.R. 115/2002.

Per ciascuna iscrizione formato un sottofascicolo, con atti cuciti, numerati ed elencati nell'indice, conservato in apposita raccolta annuale.

Consultati, a campione i fascicoli i primi cinque di ciascun anno è risultato che i decreti di ammissione sono stati sollecitamente notificati al richiedente, se dovuto; decreti e relativa documentazione sono stati tempestivamente trasmessi, con elenco, all'Agenzia dell'Entrate.

Non è risultato essere stato richiesto, ai fini dell'emissione del provvedimento, il certificato del casellario giudiziale (art. 96, comma 2, d.P.R. 115/2002).

Revoca ammissione

Dalle annotazioni esistenti nel registro mod. 27, per il periodo verificato, non sono emersi casi di **revoca** dell'ammissione al beneficio per cui si sarebbero dovute recuperare le liquidazioni.

Il prospetto GP3b.9 fornito dall'Ufficio ha indicato n. 1 revoca relativa all'ammissione iscritta al n. 2/10 mod. 27. Data provvedimento di revoca 24.1.2017. L'Ufficio dovrà provvedere all'apertura di partita di credito a mod. 3/SG per il recupero delle eventuali spese prenotate e/o anticipate liquidate.

La verifica dei servizi amministrativi, civili e penali presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo (CS) è stata condotta dal dirigente ispettore dott. Alfredo Rovere che sottoscrive la presente relazione con firma digitale (note circolari del Capo dell'Ispettorato Generale, 9.10.2012 prot. 1789 e 22.11.2012 prot. 14736.U).

Reparto Ispezioni - Di Pietro Paola

Da: Rovere Alfredo [alfredo.rovere@giustizia.it]
Inviato: venerdì 19 gennaio 2018 09:44
A: Ispettorato Reparto Ispezioni
Oggetto: Ispezione ministeriale all'Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo (Cosenza).
Allegati: Montalto U - Relazione Gdp.docx; Indice prospetti - Montalto Uffugo (1).jpg.p7m; Indice prospetti - Montalto Uffugo (2).jpg.p7m; Indice prospetti - Montalto Uffugo (3).jpg.p7m; Montalto U Prospetti pervenuti.rar

Priorità: Alta

Trasmetto, in allegato, la mia relazione, in formato word, per l'ispezione di cui in oggetto, la cartella dei prospetti e relativo indice firmato digitalmente.

Mi riservo di firmare digitalmente la relazione dopo l'ok del Capo e la numerazione delle pagine e la sistemazione dell'indice.

E' gradita l'assicurazione di avvenuta corretta ricezione.

Cordialità.

Alfredo Rovere

*Ministero della Giustizia
Dirigente già con funzioni ispettive
Dott. Alfredo Rovere
cell. 3804543558
e-mail: alfredo.rovere@giustizia.it
Skype: roalf20*

"E' copia conforme all'originale di documento informatico, pervenuta in data 19.1.2018 a firma del Dirigente Ispettore dr. Alfredo Rovere. Stampa a cura del Reparto Ispezioni, assistente giudiziario sig.ra Patrizia Pasquariello".

GIUDICE DI PACE
DI
MONTALTO UFFUGO
SITUAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA ISPETTIVA DEL
01/10/2017

QUALIFICA	UNITA' DI PERSONALE IN PIANTA ORGANICA	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (ovvero che occupano posti previsti in pianta) che al momento dell'inizio dell'ispezione sono:		UNITA' DI PERSONALE IN SOPRANNUMERO		UNITA' DI PERSONALE EFFETTIVO		VACANZE (differenza tra il personale in pianta e quello in servizio, senza tenere conto delle unità in soprannumero)		DIFFERENZA tra il personale effettivo e il personale previsto in pianta org.	
		IN SERVIZIO C/O L'UFFICIO ISPEZIONATO (*)	IN SERVIZIO C/O ALTRO UFFICIO dell'amministrazione e o di altra amministrazione	appartenenti a questa amministrazione	provenienti da altra amministrazione o ente a qualsiasi titolo	Totale	di cui in part time	Totale	%	Totale	%
GIUDICI DI PACE											
Coordinatore											
Giudici	2	1				1		1	50,0%	-	1
TOTALE	2	1	-	-	-	1		1	50,0%	-	1
PERSONALE AMMINISTRATIVO											
Dirigente											
Dir. Amministrativo III area (F4/F7)											
Dir. Amministrativo III area (F3/F7) già Cancelliere C2											
Funz. Giudiziario III area (F1/F7) già Cancelliere C1 e C1S											
Cancelliere II area (F3/F6) già Cancelliere B3 e B3S	1	1				1		-	0,0%	-	0,0%
Assistente Giudiziario II area (F3/F6)											
Assistente Giudiziario II area (F2/F6)											
Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi II area (F3/F6) già Ausiliario B3											
Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi II area (F2/F6) già Ausiliario B2											
Operatore giudiziario II area (F1/F6)	1	1				1		NC	NC	NC	NC
Operatore giudiziario II area (F1/F6)											
Conducente di automezzi II area (F1/F6)											
Ausiliario I area (F1/F3) già Ausiliario A1 e A1S	1	1				1		-	0,0%	-	0,0%
Altre figure											
Altre figure											
Altre figure											
TOTALE	3	3	-	-	-	3		-	0,0%	-	0,0%
						Percentuale in part-time			0,0%		
ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):											

(*) Inserire in questa colonna solo il personale in servizio, anche se non presente al momento dell'ispezione (es. per aspettativa, malattia, ecc.), che occupa posti previsti in pianta organica. Come indicato nelle istruzioni qui allegate va invece escluso:
- il personale che occupa posti previsti in pianta ma distaccato presso altri uffici per il quale occorre utilizzare la colonna D;
- il personale applicato, comandato o distaccato da altro ufficio e quello a tempo determinato per i quali sono previste altre colonne (E ed F).

**GIUDICE DI PACE
DI
MONTALTO UFFUGO**

RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE

QUALIFICA	PRECEDENTE ISPEZIONE			ATTUALE ISPEZIONE		VARIAZIONE		VARIAZIONE % (rispetto alla precedente ispezione)	
				01/10/2017					
	UNITA' DI PERSONALE IN PIANTA ORG.	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (ovvero che occupavano posti previsti in pianta org.)	UNITA' DI PERSONALE IN SOPRANNUMERO (al di fuori del personale previsto in pianta)	UNITA' DI PERSONALE IN PIANTA ORG.	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (solo coloro che occupano posti previsti in pianta)	UNITA' DI PERSONALE IN PIANTA ORG.	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (solo coloro che occupano posti previsti in pianta)	UNITA' DI PERSONALE IN PIANTA ORG.	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (solo coloro che occupano posti previsti in pianta)
GIUDICI DI PACE									
Coordinatore									
Giudici				2	1	NC	NC	NC	NC
TOTALE				2	1	NC	NC	NC	NC
PERSONALE AMMINISTRATIVO									
Dirigente									
Dir. Amministrativo III area (F4/F7) già Direttore di Cancelleria C3 e C3S									
Dir. Amministrativo III area (F3/F7) già Cancelliere C2									
Funz. Giudiziario III area (F1/F7) già Cancelliere C1 e C1S									
Cancelliere II area (F3/F6) già Cancelliere B3 e B3S				1	1	NC	NC	NC	NC
Assistente Giudiziario II area (F3/F6) Operatore Giudiziario B3 e B3S									
Assistente Giudiziario II area (F2/F6) già Operatore giudiziario B2									
Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi II area (F3/F6) già Ausiliario B3									
Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi II area (F2/F6) Ausiliario B2									
Operatore giudiziario II area (F1/F6) già Operatore giudiziario B1				1	1	NC	NC	NC	NC
Operatore giudiziario II area (F1/F6) già Ausiliario B1									
Conducente di automezzi II area (F1/F6) già Ausiliario B1 (conducente automezzi)									
Ausiliario I area (F1/F3) già Ausiliario A1 e A1S				1	1	NC	NC	NC	NC
Altre figure _____									
Altre figure _____									
Altre figure _____									
TOTALE				3	3	NC	NC	NC	NC
ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):									

<p style="text-align: center;">GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO ELENCO GENERALE DEI GIUDICI DI PACE ALTERNATISI NELLA SEDE nel periodo dal <input type="text" value="01/10/2012"/> al <input type="text" value="30/09/2017"/></p>									
N.ord.	GIUDICE DI PACE (cognome e nome)	In servizio nella sede (nel periodo verificato)			Dati di Servizio		In Servizio	Già in servizio	
		dal	al	Mesi di servizio	Ultima funzione svolta	NOTE			
1	PINTO FRANCESCO ANTONIO	01/10/2012	19/02/2017	52,7	Giudice di Pace		no	si	
2	GALASSO ROSARIA ALBA	20/02/2017	30/09/2017	7,3	Giudice di Pace	REGGENTE	si	no	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
RIEPILOGO	Totale giudici di pace <i>in</i> servizio alla data ispettiva							1	
	Totale giudici di pace <i>già</i> in servizio alla data ispettiva								1
	Totale giudici di pace <i>alternatisi</i> nella sede nel periodo verificato							2	

**GIUDICE DI PACE
DI
MONTALTO UFFUGO**

**SCHEDA BIOGRAFICA DEI GIUDICI DI PACE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO
ALLA DATA ISPETTIVA**

Periodo ispettivo dal **01/10/2012** al **30/09/2017**

Cognome e nome	Galasso Rosaria Alba						Data di nomina (d.m.)	03/02/2017	
Funzioni	Giudice di Pace Reggente			Situazione professionale			Avvocato		
Periodo/i di presenza in organico del giudice di pace	dal	al		mesi			NOTE		
	20/02/2017	30/09/2017		7,3					
Assenze giustificate (n. giorni)	2012	2013	2014	2015	2016	2017			TOTALE
									0
Mesi di servizio complessivo nel periodo verificato (periodo di servizio decurtato dei giorni di assenza giustificata)							7,3	In organ ico ad	Si
Eventuali incompatibilità ex art.8 l. 21.11.1991 n.374 (come modificato dalla l. 24.11.1999 n.468)									

**GIUDICE DI PACE
DI
MONTALTO UFFUGO**

SCHEDA INDIVIDUALE DEL LAVORO SVOLTO DAI GIUDICI DI PACE

Periodo ispettivo dal **01/10/2012** al **30/09/2017**

Mesi: **60,0**

GIUDICE: GALASSO ROSARIA ALBA

Mesi di servizio effettivo del giudice: **7,3**

ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017							TOTALE	MEDIA ANNUA
------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--------	-------------

1. SETTORE CIVILE

PROVVEDIMENTI

Sentenze depositate						66							66	-
Decreti ingiuntivi						91							91	-
Verbali di conciliazione														
Ordinanze di pagamento														
Altri provvedimenti definitivi						45							45	-
GIORNATE D' UDIENZA						35							35	-

2. SETTORE IMMIGRAZIONE

Provvedimenti														
GIORNATE D' UDIENZA														

3. SETTORE PENALE

Sentenze depositate						7							7	-
Decreti di archiviazione														
Altri provvedimenti definitivi														
GIORNATE D' UDIENZA						11							11	-

GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO													
SCHEMA INDIVIDUALE DEL LAVORO SVOLTO DAI GIUDICI DI PACE													
Periodo ispettivo dal	01/10/2012	al					30/09/2017	Mesi:					60,0
GIUDICE: PINTO FRANCESCO ANTONIO													
Mesi di servizio effettivo del giudice: 52,7													
ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017					TOTALE	MEDIA ANNUA	
1. SETTORE CIVILE													
PROVVEDIMENTI													
Sentenze depositate	66	215	175	130	168	19					773	176,0	
Decreti ingiuntivi	70	197	177	159	130	33					766	174,4	
Verbali di conciliazione		1									1	0,2	
Ordinanze di pagamento													
Altri provvedimenti definitivi	10	75	37	42	60	6					230	52,4	
GIORNATE D' UDIENZA	12	43	25	22	25	3					130	29,6	
2. SETTORE IMMIGRAZIONE													
Provvedimenti													
GIORNATE D' UDIENZA													
3. SETTORE PENALE													
Sentenze depositate	21	46	38	29	91	8					233	53,1	
Decreti di archiviazione													
Altri provvedimenti definitivi													
GIORNATE D' UDIENZA	10	36	23	30	18	3					120	27,3	

**GIUDICE DI PACE
DI
MONTALTO UFFUGO**

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI GIUDICI DI PACE

Periodo ispettivo dal **01/10/2012** al **30/09/2017**

Mesi: **60,0**

ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017						TOTALE	MEDIA ANNUA
1. SETTORE CIVILE													
PROVVEDIMENTI													
Sentenze depositate	66	215	175	130	168	85						839	167,8
Decreti ingiuntivi	70	197	177	159	130	124						857	171,4
Verbali di conciliazione													
Ordinanze di pagamento													
Altri provvedimenti definitivi	10	75	37	42	60	51						275	55,0
GIORNATE D' UDIENZA	12	43	25	22	25	38						165	33,0
2. SETTORE IMMIGRAZIONE													
Provvedimenti													
GIORNATE D' UDIENZA													
3. SETTORE PENALE													
Sentenze depositate	21	46	38	29	91	15						240	48,0
Decreti di archiviazione													
Altri provvedimenti definitivi													
GIORNATE D' UDIENZA	12	36	23	30	18	14						133	26,6
ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):													
NEGLI ANNI SONO STATI NOMINATI PER SINGOLI AFFARI, CAUSA ASTENSIONE DEL TITOLARE, ALTRI GDP ESTERNI													

**GIUDICE DI PACE DI
MONTALTO UFFUGO**

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO

ALLA DATA ISPETTIVA DEL 01/10/2017

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	Personale addetto		
	N.	Nominativo	Qualifica
Servizi amministrativi			
POSTA ELETTRONICA; ASSISTENZA MAGISTRATO; SICOGE; COMUNICAZIONI ESTERNE; ATTESTAZIONI; AUTENTICA PERIZIE GIURATE; RILASCIO COPIE; STATISTICHE; TENUTA REGISTRI	1	BELSITO MARTALUISA	CANCELLIERE B3
	2		
	3		
	4		
	5		
ASSISTENZA; RELAZIONI COL PUBBLICO; REDAZIONE MINUTE PREVIA INDICAZIONE; COPIE	1	FULLONE GIANPAOLO	OPERATORE B1
	2	PONISSI CARLO	AUSILIARIO A1
	3		
	4		
	5		
Servizi civili			
POSTA ELETTRONICA; ASSISTENZA MAGISTRATO; SICOGE; COMUNICAZIONI ESTERNE; ATTESTAZIONI; AUTENTICA ; RILASCIO COPIE	1	BELSITO MARTALUISA	CANCELLIERE B3
	2		
	3		
	4		
	5		
ARCHIVIO; MOVIMENTO PRATICHE; RELAZIONI PUBBLICO; REDAZIONE ATTI PREVIA INDICAZIONE DEL CANCELLIERE O DEL MAGISTRATO	1	FULLONE GIANPAOLO	OPERATORE B1
	2	PONISSI CARLO	AUSILIARIO A1
	3		
	4		
	5		

**GIUDICE DI PACE DI
MONTALTO UFFUGO**

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO

ALLA DATA ISPETTIVA DEL 01/10/2017

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	Personale addetto		
	N.	Nominativo	Qualifica
Servizi penali			
POSTA ELETTRONICA; ASSISTENZA MAGISTRATO; SICOGE; COMUNICAZIONI ESTERNE; ATTESTAZIONI; AUTENTICA ; RILASCIO COPIE	1	BELSITO MARTALUISA	CANCELLIERE B3
	2		
	3		
	4		
	5		
ARCHIVIO; MOVIMENTO PRATICHE; RELAZIONI PUBBLICO; REDAZIONE ATTI PREVIA INDICAZIONE DEL CANCELLIERE O DEL MAGISTRATO	1	FULLONE GIANPAOLO	OPERATORE B1
	2	PONISSI CARLO	AUSILIARIO A1
	3		
	4		
	5		
Altri servizi			
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

**GIUDICE DI PACE DI
MONTALTO UFFUGO
MOVIMENTO DEGLI AFFARI CIVILI**

nel periodo dal **01/10/2012** al **30/09/2017** mesi **60,0**

ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017					TOTALE (*)	MEDIA ANNUA	Pendenze finali REALI
SETTORE CIVILE E ALTRE COMPETENZE													
AFFARI CIVILI ORDINARI													
Pendenti iniziali	409	406	361	309	319	280					409		
Sopravvenuti	77	266	222	204	200	120					1.089	217,8	
Esauriti	80	311	274	194	239	130					1.202	240,4	
Pendenti finali	406	361	309	319	280	296					296		
PROCEDIMENTI EX ART. 22 LEGGE N. 689 DEL 1981													
Pendenti iniziali													
Sopravvenuti													
Esauriti													
Pendenti finali													
PROCEDIMENTI SPECIALI													
Pendenti iniziali	-					-					-		
Sopravvenuti	70	197	180	151	147	128					873	174,6	
Esauriti	70	197	180	151	147	128					873	174,6	
Pendenti finali						-					-		
PREVIDENZA (art. 7 comma 3 bis c.p.c.)													
Pendenti iniziali													
Sopravvenuti													
Esauriti													
Pendenti finali													
PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE IN SEDE NON CONTENZIOSA													
Pendenti iniziali													
Sopravvenuti													
Esauriti													
Pendenti finali													
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE													
Pendenti iniziali													
Sopravvenuti													
Esauriti													
Pendenti finali													
PROCEDIMENTI EX ART. 75 BIS D. P.R. N. 309 DEL 1990													
Pendenti iniziali													
Sopravvenuti													
Esauriti													
Pendenti finali													
PROVVEDIMENTI													
SENTENZE	70	236	237	145	186	90					964	192,8	
DECRETI INGIUNTIVI	70	195	177	155	141	121					859	171,8	
VERBALI DI CONCILIAZIONE	1										1	0,2	
ORDINANZE DI PAGAMENTO													
ALTRI PROV.VI DEFINITORI	10	75	37	49	60	41					272	54,4	
TOTALE PROVVEDIMENTI	151	506	451	349	387	252					2.096	419,2	
SETTORE IMMIGRAZIONE													
PROVVEDIMENTI													
SETTORE STUPEFACENTI													
PROVVEDIMENTI													
ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):													

NOTE: (*) Si intende il movimento dei procedimenti nell'intero periodo ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, somma dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo)

"NR" = "dato non rilevabile"

"NC" = "formula non calcolabile" (è il risultato delle formule quando uno o più dati sono "non rilevabili")

GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO					
RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE					
	PRECEDENTE ISPEZIONE		ATTUALE ISPEZIONE		VARIAZIONE
	dal	al	dal 01/10/2012	al 30/09/2017	
Mesi :			60,0		
	Totale (*)	Media Annua	Totale (*)	Media Annua	%
SETTORE CIVILE E ALTRE COMPETENZE					
AFFARI CIVILI ORDINARI					
Pendenti iniziali			409		
Sopravvenuti			1.089	217,8	
Esauriti			1.202	240,4	
Pendenti finali			296		
PROCEDIMENTI EX ART. 22 LEGGE N. 689 DEL 1981					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
PROCEDIMENTI SPECIALI					
Pendenti iniziali			-	-	
Sopravvenuti			873	174,6	
Esauriti			873	174,6	
Pendenti finali			-	-	
PREVIDENZA (art. 7 comma 3 bis c.p.c.)					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE IN SEDE NON CONTENZIOSA					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
PROCEDIMENTI EX ART. 75 BIS D. P.R. N. 309 DEL 1990					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
SETTORE CIVILE - PROVVEDIMENTI EMESSI					
SENTENZE			964	964,0	
DECRETI INGIUNTIVI			859	859,0	
VERBALI DI CONCILIAZIONE			1	1,0	
ORDINANZE DI PAGAMENTO					
ALTRI PROV.VI DEFINITIVI			272	230,0	
TOTALE PROVVEDIMENTI		-	-	2.096	1.195 NC
SETTORE IMMIGRAZIONE					
PROVVEDIMENTI					
SETTORE STUPEFACENTI					
PROVVEDIMENTI					
ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):					

NOTE: (*) Si intende il movimento dei procedimenti nell'intero periodo ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, somma dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo)

"NR" = "dato non rilevabile"

"NC" = "formula non calcolabile" (è il risultato delle formule quando uno o più dati sono "non rilevabili")

**GIUDICE DI PACE DI
MONTALTO UFFUGO**

MOVIMENTO DEGLI AFFARI PENALI

nel periodo dal **01/10/2012** al **30/09/2017** mesi **60,0**

ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017						TOTALE (*)	MEDIA ANNUA	Pendenze finali REALI
SETTORE PENALE														
PROCEDIMENTI PENALI - GIP - Registro NOTI														
Pendenti iniziali														
Sopravvenuti														
Esauriti														
Pendenti finali														
PROCEDIMENTI PENALI - GIP - Registro IGNOTI														
Pendenti iniziali														
Sopravvenuti														
Esauriti														
Pendenti finali														
PROCEDIMENTI PENALI - DIBATTIMENTO														
Pendenti iniziali	111	112	109	107	125	106						111		
Sopravvenuti	22	45	36	47	72	17						239	47,8	
Esauriti	21	48	38	29	91	15						242	48,4	
Pendenti finali	112	109	107	125	106	108						108		
PROVVEDIMENTI														
SENTENZE	21	48	38	29	91	15						242	48,4	
DECRETI DI ARCHIVIAZIONE														
ALTRI PROV.VI DEFINITORI														
TOTALE PROVVEDIMENTI	21	48	38	29	91	15	-	-	-	-	-	242	48,4	-
ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):														

NOTE: (*) Si intende il movimento dei procedimenti nell'intero periodo ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, somma dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo)

"NR" = "dato non rilevabile"

"NC" = "formula non calcolabile" (è il risultato delle formule quando uno o più dati sono "non rilevabili")

**GIUDICE DI PACE DI
MONTALTO UFFUGO**

**RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE
ISPEZIONE**

	PRECEDENTE ISPEZIONE		ATTUALE ISPEZIONE		VARIAZIONE
	dal	al	dal 01/10/2012	al 30/09/2017	
Mesi :			60,0		
	Totale (*)	Media Annuale	Totale (*)	Media Annuale	%
SETTORE PENALE					
PROCEDIMENTI PENALI - GIP - Registro NOTI					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
PROCEDIMENTI PENALI - GIP - Registro IGNOTI					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
PROCEDIMENTI PENALI - DIBATTIMENTO					
Pendenti iniziali			111		
Sopravvenuti			239	47,8	
Esauriti			242	48,4	
Pendenti finali			108		
PROVVEDIMENTI					
SENTENZE			242	48,4	
DECRETI DI ARCHIVIAZIONE					
ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI					
TOTALE PROVVEDIMENTI	0	0,0	242	48,4	0,0%
ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):					

NOTE: (*) Si intende il movimento dei procedimenti nell'intero periodo ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, somma dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo)

"NR" = "dato non rilevabile"

"NC" = "formula non calcolabile" (è il risultato delle formule quando uno o più dati sono "non rilevabili")

